



LA LEGGE E L'E/MGF

ITALIA

DICEMBRE 2021

Quadro giuridico nazionale

Panoramica del quadro giuridico nazionale in Italia

Legislazione nazionale:

- ✓ Legge/disposizione specifica che criminalizza l'E/MGF
- ✓ Offre una definizione di E/MGF
- ✓ Criminalizza l'esecuzione di E/MGF
- ✓* Criminalizza il procacciamento, l'organizzazione e/o l'assistenza ad atti di E/MGF
- ✓* Criminalizza l'omessa segnalazione di episodi di E/MGF alle autorità
- ✓ Criminalizza la partecipazione di personale medico/sanitario ad atti di E/MGF
- ✓ Applicazione extraterritoriale indipendentemente dalla doppia incriminazione

* Non è stato specificamente criminalizzato, ma si basa su disposizioni generali di diritto penale.

Introduzione

L'Italia è un Paese dell'Europa centro-meridionale con una popolazione stimata di 60,32 milioni. L'Italia è una repubblica unitaria con una democrazia parlamentare e ha un ordinamento giuridico di civil law.¹

Prevalenza di E/MGF

Uno studio del 2018 basato sui dati di un'indagine del 2016 stima che in Italia vivano tra le 60.000 e le 80.000 donne nate all'estero di età pari o superiore a 15 anni che hanno subito la escissione/mutilazione genitale femminile (E/MGF).²

Una ricerca del 2017 condotta dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sull'E/MGF nell'Unione Europea stima che il 15-24% delle 76.040 ragazze fino ai 18 anni e provenienti dai Paesi dove l'E/MGF è praticata sono a rischio di E/MGF in Italia. La maggior parte di queste ragazze proviene dall'Egitto; gruppi minori provengono da Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Costa d'Avorio, Etiopia e Guinea. La percentuale di ragazze ad alto rischio di E/MGF è diminuita dal 27% al 24% nel 2016, ma il numero assoluto di ragazze a rischio è aumentato (nonostante il rapporto non specifici questi numeri assoluti).³

Quadro giuridico nazionale

Legislazione specifica

La Legge n. 7/2006 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" (c.d. *Legge Consolo*) è una legge italiana che criminalizza specificatamente l'E/MGF. La Legge sulle E/MGF è stata integrata come emendamento al **Codice Penale Italiano** al fine di criminalizzare e prevedere sanzioni per la pratica dell'E/MGF ai sensi degli **articoli 583 bis e 583 ter** del codice penale.

Definizione di E/MGF

L'articolo 6, comma 1, della Legge Consolo, che ha portato all'introduzione degli **articoli 583 bis e 583 ter del codice penale**, fornisce una definizione di "E/MGF" che comprende tutti i tipi praticati. L'articolo 583-bis, comma 1, del codice penale definisce l'E/MGF come una mutilazione degli organi genitali femminili non fondata su esigenze terapeutiche, includendo la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e ogni altra pratica che possa causare effetti dello stesso tipo. **L'articolo 583 bis, comma 2**, criminalizza anche ogni altra pratica non fondata su esigenze terapeutiche che, al fine di danneggiare la funzione sessuale, cagioni lesioni agli organi genitali femminili, diverse da quelle indicate all'articolo 583 bis, comma 1. Da notare che il concetto di "esigenze terapeutiche" non è stato elaborato ulteriormente dalla legge.

Donne e ragazze di tutte le età

L'esecuzione di E/MGF su donne e ragazze di tutte le età è stata criminalizzata in Italia. Tuttavia, eseguire un'E/MGF su un minore è una circostanza aggravante che comporta un aumento della pena ai sensi dell'**articolo 583 bis, comma 3, del codice penale**.

Procuring, aiding and abetting (procacciare, assistere e istigare)

Il procacciamento, l'assistenza e l'istigazione di E/MGF sono criminalizzati in Italia dal diritto penale.

L'articolo 110 del codice penale stabilisce che tutte le persone che prendono parte allo stesso reato siano soggette alla pena prevista per tale reato. È probabile che ciò si applichi a coloro che procurano, aiutano o istigano alla E/MGF, ma la legge non prevede sanzioni specifiche.

Consentire l'utilizzo di locali

Consentire l'utilizzo di locali a scopo di E/MGF non è specificatamente criminalizzato dalla legge italiana. **L'articolo 110 del codice penale** prescrive che tutte le persone coinvolte in un reato siano soggette alla responsabilità penale. Consentire l'utilizzo di locali per l'esecuzione di E/MGF potrebbe essere considerato partecipazione materiale al reato, sebbene non vi siano circostanze differenzianti tra partecipazione "morale" e "materiale" previste dal codice penale.

Fornire o possedere strumenti

Fornire strumenti specifici ai fini di E/MGF non è specificatamente criminalizzato dalla legislazione italiana. Tuttavia, **l'articolo 110 del codice penale** dispone che tutte le persone coinvolte in un reato siano soggette alla responsabilità penale. Fornire strumenti per l'E/MGF potrebbe quindi essere considerato "partecipazione materiale" al reato.

Possedere strumenti specifici ai fini di E/MGF non è stato criminalizzato in Italia. Non sono previste sanzioni per la preparazione di un reato. L'articolo 114 stabilisce che, qualora la prestazione di una persona che partecipa al reato appaia di minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato stesso, la pena può essere diminuita. Questo è a discrezione del giudice.

L'omessa segnalazione di E/MGF

L'omessa segnalazione di E/MGF è stata criminalizzata in Italia per persone specifiche, compresi i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. **L'articolo 361 del codice penale** dispone che la mancata segnalazione di un reato da parte di un pubblico ufficiale che sia a conoscenza del reato sia punibile con una multa.

L'articolo 362, letto congiuntamente all'articolo 361, prescrive che i soggetti che non rivestono la posizione di pubblici ufficiali, ma restano comunque in qualsiasi modo responsabili della prestazione di un servizio pubblico (ad esempio, gli operatori sanitari), siano punibili dalla legge.

E/MGF medicalizzate

L'articolo 583 ter del codice penale prevede una sanzione accessoria all'esercizio di una professione sanitaria per l'esecuzione o l'assistenza a E/MGF medicalizzate (ossia l'interdizione dall'esercizio della relativa professione), salvo la predetta esenzione in caso di E/MGF eseguita per e basata su esigenze terapeutiche.

Extraterritorialità

Il codice penale italiano estende l'applicazione extraterritoriale alla commissione di E/MGF all'estero. **L'articolo 583 bis, comma 4**, prescrive che si applichi una sanzione penale qualora l'E/MGF sia stata commessa all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia.

Se l'E/MGF è commessa all'estero a danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia, l'autore è punibile su richiesta del Ministro della giustizia italiano.

Sanzioni

Le sanzioni dipendono dalla forma del danno fisico che si ritiene abbia inflitto un caso di E/MGF e dell'eventuale applicazione di circostanze aggravanti.

- **L'articolo 583 bis, comma 1, del codice penale** prevede una pena *fino a dodici anni di reclusione* per chi abbia inflitto una mutilazione degli organi genitali femminili, compresa la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e ogni altra pratica che causi effetti dello stesso tipo.
- **L'articolo 583 bis, comma 2**, prescrive una pena *fino a sette anni di reclusione* per aver provocato menomazione delle funzioni sessuali e lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate all'articolo 583 bis, comma 1.

Nel caso di E/MGF, è molto probabile che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'**articolo 583 bis, comma 3**, poiché le vittime sono spesso minorenni. In presenza di una circostanza aggravante, l'articolo 583 bis, comma 3, prescrive l'aumento della pena di un terzo.

Pertanto, la pena massima per l'E/MGF in Italia è di *sedici anni di reclusione*.

I pubblici ufficiali che sono a conoscenza del reato, ma omettono di denunciarlo sono puniti *con una multa da euro 30 a euro 516* ai sensi dell'**articolo 361 del codice penale**. Nel caso in cui il pubblico ufficiale sia un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria è prevista *la reclusione fino ad un anno*, poichè questa è considerata una circostanza aggravante. Gli incaricati di un pubblico servizio, compresi gli operatori sanitari, sono puniti con *una multa fino a euro 103* ai sensi dell'**articolo 362**.

Una pena accessoria *dell'interdizione dalla professione fino a dieci anni* è comminata per l'esecuzione o l'assistenza a E/MGF medicalizzate ai sensi dell'**articolo 583 ter**.

Protezione

Proteggere ragazze e donne che non hanno subito E/MGF

Il codice di procedura penale dispone l'allontanamento del minore dalla casa familiare (**articolo 282 bis, comma 1**) o il divieto ai familiari e ai conviventi di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla donna a rischio (articolo 282 bis, comma 2).

L'articolo 330 del codice civile italiano prevede anche la tutela del minore dal comportamento genitoriale che minaccia il suo benessere, allontanando il minore dalla famiglia e sospendendo l'affidamento del genitore o dei genitori.

Obblighi del governo

L'articolo 2 della Legge Consolo prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità promuova e sostenga, nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio, le attività volte alla prevenzione e all'eliminazione delle pratiche di E/MGF e all'assistenza alle vittime.

L'articolo 9 della Legge Consolo stabilisce l'obbligo per il governo di coprire finanziariamente gli obiettivi e le attività di cui gli **articoli 3-5**, compresa la promozione di campagne d'informazione sull' E/MGF, la formazione del personale sanitario e l'istituzione di un numero verde.

Attuazione della legge

Casi giudiziari

Ad oggi, ci sono due casi in Italia noti a 28 Too Many. Uno di questi è avvenuto a Verona, in Italia nel 2006 e si è concluso con un'assoluzione in appello. In questo caso, un'ostetrica nigeriana è stata colta poco prima di eseguire, dietro compenso di euro 300, un'E/MGF nei confronti di una neonata di venti giorni. Durante l'arresto, l'ostetrica è risultata essere munita degli strumenti chirurgici necessari per l'intervento, tra cui forbici, garze, lidocaina, alcool denaturato e siringhe. Tutti e tre gli imputati sono stati assolti in appello perché non è stata riscontrata alcuna intenzione di ledere la funzione sessuale della bambina.⁴

Un altro caso si è verificato a Torino nel 2018. In questo caso, dei genitori vennero accusati di sottoporre le loro figlie minorenni, originarie dell'Egitto, all'E/MGF (in assenza di esigenze terapeutiche). La figlia maggiore è stata sottoposta alla rimozione parziale delle labbra minori, mentre la figlia minore è stata sottoposta alla rimozione del prepuzio clitorideo. La madre è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione, alla sospensione della responsabilità genitoriale per quattro anni e quattro mesi (pari al doppio della pena) e al risarcimento del danno morale. Sussistono circostanze aggravanti, in quanto i reati sono stati commessi in danno di minori.⁵

Non sono stati istituiti sistemi ufficiali di monitoraggio dei procedimenti penali o delle indagini giudiziarie.

Conclusioni e raccomandazioni

Conclusioni

L'E/MGF è criminalizzata in Italia in base ad una specifica disposizione del diritto penale, gli **articoli 583 bis e 583 ter del codice penale**.

La definizione di "E/MGF" contenuta nella legge corrisponde pienamente alla definizione data dall'OMS e riguarda **tutti i tipi di E/MGF**. **L'E/MGF medicalizzata** non è trattata in modo specifico, ma è probabile che sia trattata ai sensi della generale punibilità dell'E/MGF.

Il procacciamento, l'assistenza e l'istigazione di E/MGF sono criminalizzati in Italia ai sensi del diritto penale.

L'omessa segnalazione di E/MGF è criminalizzata in Italia per persone specifiche, compresi i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Il codice penale estende **l'applicazione extraterritoriale** della legge italiana all'esecuzione di E/MGF all'estero, indipendentemente dalla doppia incriminazione, nei casi in cui o l'autore o la vittima abbia la cittadinanza italiana o sia residente in Italia.

Raccomandazioni

Raccomandiamo che l'Italia istituisca l'obbligo per (almeno) i professionisti e le istituzioni competenti di segnalare quei casi in cui vi siano motivi ragionevoli di credere che l'E/MGF possa essere commessa imminente.

Raccomandiamo inoltre che l'Italia istituisca un sistema simile ai British Female Genital Mutilation Protection Orders [Ordini Britannici per la Protezione dalle Mutilazioni Genitali Femminili] per garantire una protezione efficace delle ragazze e delle donne a rischio di E/MGF e altre pratiche tradizionali dannose.

Appendice I: Trattati internazionali e regionali

ITALIA	Firmato	Ratificato/ Aderito	Riserve ?
Internazionali			
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) (ICCPR)⁶	✓ 1967	✓ 1978	No
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) (ICESCR)⁷	✓ 1967	✓ 1978	No
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979) (CEDAW)⁸	✓ 1980	✓ 1985	No
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza(1989) (CRC)⁹	✓ 1990	✓ 1991	No
Regionale			
Convenzione di Istanbul¹⁰ (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la nei confronti delle donne e la violenza domestica)	✓ 2012	✓ 2013	No
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo¹¹ (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)	✓ 1950	✓ 1955	No

'Firmato': un trattato è firmato dai Paesi a seguito di negoziazione e accordo sui suoi contenuti.

'Ratificato': una volta firmata, la maggior parte dei trattati e delle convenzioni deve essere ratificata (ossia approvata attraverso la procedura legislativa nazionale standard) per essere giuridicamente efficaci in quel Paese.

'Aderito': quando un Paese ratifica un trattato che è già stato negoziato da altri stati.

Appendice II: Leggi nazionali

Codice penale

Art. 110

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 114

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

Art. 361

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 583 bis

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583 ter

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Codice di procedura penale

Art. 282 bis

- (1) Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
- (2) Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
- (3) Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
- (4) I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
- (5) Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
- (6) Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies¹, 600 septies 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e, 609 octies, 612, secondo comma, 612 bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275bis.

Legge 9 gennaio 2006, n. 7. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (la Legge Consolo)

Art. 2

- (1) La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
- (2) Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

Art. 3

- (1) Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583 bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:
 - a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583 bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
 - b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
 - c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
 - d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
 - e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.
- (2) Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 4

- (1) Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583 bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.
- (2) Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 5

- (1) È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583 bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
- (2) Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 6

- (1) Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 583 bis. - (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. Art. 583 ter. – (*Pena accessoria*). – La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».
- (2) All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero».

Art. 9

- (1) Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- (2) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

-
- 1 Paola E. Signoretta (1998) *Italy*. Disponibile in inglese su <https://www.britannica.com/place/Italy/additional-info#history> (Ultima consultazione 16 luglio 2021).
 - 2 Livia Elisa Ortensi, Patrizia Farina e Els Leye Livia Elisa Ortensi (2018) 'Female genital mutilation/cutting in Italy: an enhanced estimation for first generation migrant women based on 2016 survey data', *BMC Public Health*, 18. Disponibile in inglese su <https://bmcpublihealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-5000-6> (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
 - 3 European Institute for Gender Equality (2017) *Female genital mutilation. How many girls are at risk in Italy?* Disponibile in inglese su <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation/risk-estimations#2017> (Ultima consultazione 16 luglio 2021).
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (2017) *Mutilazioni genitali femmine. Quante ragazze sono a rischio in Italia?* Disponibile su https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20182881_mh0218658itn_pdf.pdf.
 - 4 - End FGM European Network (2021) *Italy*. Disponibile su <https://map.endfgm.eu/map/21/Criminal%20law/387/Italy> (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
- Sara Johnsdotter e Ruth M. Mestre i Mestre (2015) *Female Genital Mutilation in Europe: An analysis of court cases*. Directorate-General for Justice and Consumers (European Commission), Enege, Fondazione Giacomo Brodolini (FGB) e Istituto per la Ricerca Sociale (IRS). Disponibile in inglese su <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7fff7a7b-fc84-11e5-b713-01aa75ed71a1/language-en> (Ultima consultazione 29 luglio 2021).
 - 5 Tribunale di Torino (2018) *Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari (No. 1626)*, 8 novembre. Disponibile su <https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2019/386-trib-to-8-11-2018-penale/file> (Ultima consultazione 31 luglio 2021).
 - 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966) United Nations Treaty Collection: Status of Treaties. Disponibile in inglese su https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966). Disponibile su <https://fidu.it/wp-content/uploads/2017/03/PATTO-INTERNAZIONALE-SUI-DIRITTI-CIVILI-E-POLITICI-1966.pdf>.
 - 7 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966) United Nations Treaty Collection: Status of Treaties. Disponibile in inglese su https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4 (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966). Disponibile su https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-economici-sociali-e-culturali-1966/12.
 - 8 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) United Nations Treaty Collection: Status of Treaties. Disponibile in inglese su https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#9 (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979). Disponibile su https://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25.
 - 9 *Convention on the Rights of the Child* (1989) United Nations Treaty Collection: Status of Treaties. Disponibile in inglese su https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989). Disponibile su <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>.

-
- 10 - Council of Europe (2021) *Chart of signatures and ratifications of Treaty 210, Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*. Disponibile in inglese su <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=210> (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
- Council of Europe (2021) *Reservations and Declarations for Treaty 210, Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*. Disponibile in inglese su <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=declarations-by-treaty&numSte=210&codeNature=0> (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
 - Consiglio d'Europa (2021) *Convenzione di Istanbul Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*. Disponibile su <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>
- 11 - Council of Europe (2021) *Chart of Signatures and Ratifications of Treaty 005, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Disponibile in inglese [coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?module=signatures-by-treaty&treatynum=005](https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?module=signatures-by-treaty&treatynum=005) (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
- Council of Europe (2021) *Reservations and Declarations for Treaty 005, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Disponibile in inglese <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/?module=declarations-by-treaty&numSte=005&codeNature=0> (Ultima consultazione 17 luglio 2021).
 - Consiglio d'Europa (2021), *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, disponibile su https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf.

Immagini di copertina:

Immagine dell'Italia dalla Stock Library di Canva.

Tanica pendere (2019) *Woman leaning against the wall*. Disponibile su https://unsplash.com/photos/e20_xlWQgJI.

Si prega di notare che l'utilizzo di una fotografia di qualsiasi ragazza o donna in questo rapporto non implica che lei abbia o non abbia subito E/MGF.

28 *Too Many* è ora parte del *Orchid Project* (Aprile 2022). Un ringraziamento va alle nostre *UN Volunteers* (Volontarie delle Nazioni Unite, <https://app.un.vorg>) **Rebecca Barbaresco, Marta Ribul e Laura Bianchi** per la traduzione e la revisione di codesta pubblicazione.

Questo rapporto analizza e tratta l'applicazione delle leggi (penali) nazionali rispetto alla commissione di E/MGF e ogni possibile reato correlato. Esplora inoltre altri fattori legali ritenuti rilevanti, come gli obblighi legali di denunciare la commissione o la probabile commissione imminente di E/MGF, le misure legali di protezione disponibili per le ragazze e le donne a rischio di E/MGF, e qualsiasi obbligo dei governi nazionali in relazione alla E/MGF.

La ricerca iniziale condotta per questo rapporto consisteva in un questionario sviluppato da 28 Too Many (part of Orchid Project) e Ashurst LLP. Le informazioni contenute nelle risposte a tale questionario sono state poi riviste dalla Middelburg Human Rights Law Consultancy, aggiornate e utilizzate come base per ulteriori ricerche da fonti pertinenti. Questo rapporto si basa principalmente su fonti legislative primarie come la legislazione, la giurisprudenza e la letteratura autorevole, ma utilizza anche fonti secondarie come documenti governativi, articoli di riviste e articoli di giornale.

Questo rapporto è stato redatto esclusivamente come lavoro di ricerca legislativa e non rappresenta una consulenza legale in relazione a nessuna delle leggi italiane. Non pretende di essere completo o di applicarsi a una particolare circostanza fattuale o giuridica. Non costituisce, e non deve essere invocato o agito, come consulenza legale o creare un rapporto avvocato-cliente con qualsiasi persona o entità. Né 28 Too Many, Orchid Project, Ashurst LLP e Middelburg Human Rights Law Consultancy né alcun altro collaboratore a questo rapporto si assume la responsabilità per le perdite che potrebbero derivare dall'affidamento alle informazioni qui contenute, o per eventuali imprecisioni, comprese le modifiche alla legge intervenute da quando la ricerca è stata completata nell'agosto 2021. Nessun collaboratore a questo rapporto si ritiene qualificato per fornire consulenza legale in relazione a qualsiasi giurisdizione a seguito della propria partecipazione a questo progetto o contributo a questo rapporto. La consulenza legale dovrebbe essere ottenuta da un consulente legale qualificato nella giurisdizione o nelle giurisdizioni pertinenti quando si tratta di circostanze specifiche. Si segnala, inoltre, che in molti Paesi mancano precedenti legali per le sanzioni previste dalla legge, il che significa che, in pratica, possono essere applicate sanzioni minori.

Ringraziamenti:

Ashurst LLP

Middelburg Human Rights Law Consultancy

Version 3, September 2023

© Orchid Project & 28 Too Many 2021
research@orchidproject.org

